

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2014, proposto da:

Simone Maurizio Castellani, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Quagliarini, con domicilio eletto presso l'avv. Flavio Bindi in Firenze, viale Alessandro Guidoni 12;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Siena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento D.A.S.P.O. n. 12/2013 emesso in data 20.11.2013, dal Questore della Provincia di Siena e notificato al ricorrente in data 28.11.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale gli era stato inibito di partecipare a manifestazioni calcistiche accedendo agli stadi e di trovarsi nei luoghi di transito dei partecipanti a dette manifestazioni presso lo stadio di Perugia.

L'episodio che aveva determinato il Questore di Siena ad adottare il provvedimento era avvenuto in un'area di servizio della SS 223 nel comune di Monticiano al rientro in Perugia dopo aver assistito alla partita Grosseto – Perugia; all'arrivo dei tifosi del Perugia con un pullman nel quale si trovava anche il ricorrente, il titolare della stazione di servizio chiudeva il bar poiché durante la sosta

avvenuta nel viaggio di andata da parte dei tifosi del Perugia in trasferta si erano verificati furti di merce.

I tifosi indispettiti per non poter consumare presso il bar cominciavano a prendere a calci la saracinesca e quando la figlia del titolare cercava di riprendere la scena con il telefonino veniva aggredita per strapparle dalle mani il telefonino e veniva malmenata unitamente all'addetto al rifornimento intervenuto in suo soccorso.

Essendo stato identificato il ricorrente come uno degli aggressori, si era giunti alla sua segnalazione al Questore che aveva adottato il provvedimento impugnato.

Il primo motivo di ricorso contesta la sussistenza dei presupposti di legge per adottare l'atto contestato in quanto dalle riprese dell'unica telecamera presente in loco si poteva ricavare che il ricorrente non aveva posto in essere le condotte incriminate; in ogni caso si censurava anche il fatto che l'episodio non aveva alcun collegamento con l'evento sportivo, dovendosi punire le manifestazioni di violenza che si verificano durante eventi sportivi.

Il secondo motivo denuncia la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento in carenza di reali ragioni di urgenza oltre al difetto di motivazione e di istruttoria.

Il terzo motivo censura la genericità del provvedimento che inibisce la partecipazione a qualsiasi evento sportivo anche quelli amatoriali che potrebbero essere un passatempo per il ricorrente cui verrebbe inibita l'attività sportiva calcistica.

Il quarto motivo evidenzia le stesse censure di indeterminatezza relativamente alle prescrizioni che riguardano il divieto di trovarsi in occasione delle manifestazioni sportive in determinati luoghi.

Il quinto motivo attiene alla violazione del principio di proporzionalità per l'eccessiva durata del divieto.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Innanzitutto non ci si trova fuori del campo di applicazione della norma poiché l'art. 6 L. 401/1989 afferma che l'episodio di violenza può verificarsi "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" e non può dubitarsi che il transito del pullman dei tifosi, ove si trovava il ricorrente, sia avvenuto all'atto del rientro da una partita di calcio e che l'episodio sia stato favorito dalla forza intimidatrice che deriva dal far parte di un gruppo di tifosi che non a caso all'andata si era reso responsabile di numerosi furti di merce approfittando della confusione derivante dalla contemporanea presenza del gruppo di tifosi che invade l'area di servizio.

Non è necessario, pertanto, che i comportamenti violenti avvengano all'interno o in prossimità degli stadi, ma è sufficiente che essi siano riconducibili a comportamenti tenuti nell'ambito della partecipazione a manifestazioni calcistiche che, nel caso delle trasferte, ricomprende anche le condotte tenute durante i viaggi di andata e ritorno.

Non vi è stata poi alcuna lacuna istruttoria circa la ricostruzione dei fatti poiché il ricorrente è stato riconosciuto da entrambi le vittime dell'aggressione come un protagonista dell'episodio fin dal momento del tentativo di togliere alla ragazza il telefonino schiacciandola contro la serranda chiusa del bar.

Il vizio della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non rileva ex art. 21 octies, comma 2 seconda parte, L. 241/1990, poiché alla luce della responsabilità accertata il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

Non può, inoltre, parlarsi di genericità delle prescrizioni perché lo scopo della norma è quello di impedire la partecipazione a qualunque evento calcistico ai violenti e di transitare nei momenti che precedono e seguono lo svolgimento delle partite di calcio in determinati luoghi dove possono avvenire scontri con tifoserie di squadre avversarie; peraltro, relativamente alla città ove gioca la squadra di cui il ricorrente è tifoso, i luoghi interdetti sono indicati con precisione.

Infine non può accogliersi neanche il quinto motivo di ricorso che si duole dell'eccessiva durata del divieto che cozzerebbe contro il principio di proporzionalità; nel provvedimento si fa riferimento ai precedenti penali del ricorrente anche specifici rispetto ai c.d. reati da stadio e di conseguenza non può ritenersi troppo grave la sanzione. In merito alla durata della sanzione non può sottacersi che l'episodio è particolarmente odioso perché la violenza si è rivolta verso una persona che stava cercando di tutelare la propria attività commerciale da un branco di tifosi che già nel viaggio di andata si era comportato in modo scorretto; inoltre neanche la scorta della polizia ha avuto effetto dissuasivo rispetto ai comportamenti violenti tenuti che avrebbero potuto comportare più gravi conseguenze per le vittime se non fossero intervenuti tempestivamente i poliziotti al seguito.

Il ricorso va, di conseguenza, respinto e le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)